



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 42

del Consiglio comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160). APPROVAZIONE.

Il giorno 14.04.2021 ad ore 18.14 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consiglieri **Angeli Eleonora**

Baggia Monica

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Maule Chiara

Merler Andrea

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Assenti: consiglieri **Zanetti Silvia**

e pertanto complessivamente presenti n. 39, assenti n. 1, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Tomasi Renato e Frachetti Piergiorgio

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/28 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;

richiamato l'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

richiamato inoltre l'art. 1, commi 837 e 838 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd. canone mercatale), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

visto l'art. 1, commi da 838 a 845 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel quale è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

considerato l'art. 1, comma 821 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, secondo il quale il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti con regolamento da adottare dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed il comma 837 della medesima Legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

richiamato l'art. 1, comma 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater del D.L. 30 dicembre 2019 n. 160, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

richiamato inoltre l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

vista la deliberazione consiliare 28.01.2021 n. 18 di adozione del Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

visto in particolare l'art. 7 (Entrata in vigore e cessazione della validità) del citato Regolamento, ai sensi del quale il medesimo «entra in vigore il 1 gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della legge n. 388/2000»;

richiamato l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: «il

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»;

visto l'art. 30, comma 4 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 ai sensi del quale il bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale 19 marzo 2021 n. 443 recante, tra le altre cose, le «indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale sul commercio ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 1, dal comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

dato atto che la citata deliberazione della Giunta provinciale dispone, in particolare:

1. che «ogni riferimento alla TOSAP (D.Lgs. n. 507/1993) o al COSAP (articolo 63 del D. Lgs. n. 446/1997) contenuto nell'allegato n. 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 del 06 settembre 2013, deve intendersi sostituito dai rinvii al "canone" di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della Legge 160/2019»;
2. che alle «violazioni in materia di canone di posteggio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale n. 17 del 2010, derivanti sia dalle disposizioni del presente provvedimento che dai regolamenti comunali di attuazione ed applicazione, si applicano le sanzioni previste dalla norme statali che disciplinano il canone unico di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della Legge 160/2019»;
3. che il canone di posteggio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) della Legge provinciale n. 17 del 2010 si applichi anche agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti provenienti dalle rispettive aziende sia in posteggi riservati all'interno dei mercati sia nei mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli;

dato altresì atto che con la medesima deliberazione della Giunta provinciale è confermata, per quanto concerne le occupazioni di suolo pubblico correlate all'esercizio del commercio ambulante, in vigore del "canone" di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della Legge 160/2019, la facoltà stabilita in capo ai Comuni dalla deliberazione della Giunta provinciale 1881/2013 di operare con proprio Regolamento le seguenti scelte in relazione all'applicazione ed alla gestione del "canone mercatale" rispetto al canone di posteggio di cui all'articolo 16 della Legge provinciale n. 17 del 2010, anche alla luce dei servizi aggiuntivi all'occupazione di suolo pubblico effettivamente resi all'utente:

- a) il canone di posteggio provinciale viene conglobato nelle tariffe del "canone" nazionale ma con l'evidenza della quota specifica relativa all'erogazione dei servizi aggiuntivi;
- b) nella disciplina del canone di posteggio provinciale viene conglobato anche il "canone" nazionale determinando un corrispettivo complessivo ma con evidenza univoca delle quote distinte relative all'occupazione del suolo pubblico ed all'erogazione dei servizi aggiuntivi;
- c) mantenere distinti i due canoni, senza che questo comporti un aggravio finanziario per l'utente rispetto alle due opzioni di cui alle lettere a) e b);

ritenuto, per ragioni di economicità e riduzione degli adempimenti a carico delle imprese operanti nei mercati e posteggi isolati, di continuità rispetto al regime applicativo attuale, nonché di coerenza con quanto disposto dal citato art. 1, comma 837 di conglobare nel canone di cui al medesimo art. 1, comma 837 il canone di posteggio provinciale;

appurato che, anche alla luce delle citate indicazioni fornite dalla Provincia autonoma di Trento per il coordinamento tra il canone di posteggio provinciale e il canone unico di cui all'articolo 1, commi 86 e seguenti della Legge n. 160/2019, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione della disciplina definitiva dei canoni in esame e quindi all'adozione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, istituiti con deliberazione consiliare 28.01.2021 n. 18;

dato atto che, in coerenza con la disciplina applicativa dei precedenti prelievi:

1. ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni e limitatamente alla diffusione di messaggi a carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie e, specificatamente, in categoria speciale e categoria normale, come indicato nell'Allegato A del Regolamento, facente parte integrante e

- sostanziale del medesimo;
2. ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico, il territorio comunale è classificato in cinque categorie, come indicato nell'Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare e anche in riferimento ai valori dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) pubblicati semestralmente dall'Agenzia del Territorio;
 3. ai fini dell'applicazione del canone mercatale, i mercati e i posteggi isolati sono classificati in nove fasce, a seconda della tipologia dell'occupazione e della zona del territorio in cui sono effettuati, come indicate nell'Allegato C, facente parte integrante e sostanziale del Regolamento;

riconosciuta la natura patrimoniale dei prelievi in esame e, pertanto, la competenza della Giunta comunale in ordine all'approvazione delle tariffe, ai sensi di quanto disposto dalla Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e s.m. e i;

dato atto, pertanto, che compete alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe dei canoni in esame, ivi compresa l'evidenza, nel canone mercatale, della quota specifica relativa all'erogazione dei servizi aggiuntivi (canone di posteggio provinciale), come disposto dalle indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 19 marzo 2021 n. 443;

considerato che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della citata disciplina provvisoria, alle concessioni e alle autorizzazioni riferite al corrente anno sono state applicate le tariffe vigenti per l'anno 2020, a titolo di acconto, e che a seguito dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2021 relative ai nuovi canoni, si ravvisa l'opportunità di disporre eventuali conguagli d'ufficio, evitando di porre a carico dei cittadini eventuali adempimenti conseguenti all'approvazione delle nuove tariffe;

ritenuto, pertanto, di prevedere che, qualora l'importo dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 sia:

1. superiore all'importo versato in acconto, il maggior canone dovuto è comunicato agli interessati dal Comune ovvero dall'affidatario della gestione del canone ed è versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe;
2. inferiore all'importo versato in acconto, il maggior canone versato è rimborsato d'ufficio dal Comune ovvero dall'affidatario della gestione del canone, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe;

richiamati i commi 821, lettera h) e 845 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi dei quali nel Regolamento devono essere previste:

1. le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare sia al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd. canone mercatale);
2. le indennità per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente;

richiamata inoltre la deliberazione della Giunta provinciale 19 marzo 2021 n. 443 ai sensi della quale, come già sopra indicato, «alle violazioni in materia di canone di posteggio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) della legge provinciale n. 17 del 2010, derivanti sia dalle disposizioni del presente provvedimento che dai regolamenti comunali di attuazione ed applicazione, si applicano le sanzioni previste dalle norme statali che disciplinano il canone unico di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019»;

dato atto che nelle discipline applicative previgenti relative al canone per l'occupazione di suolo pubblico e al canone di posteggio provinciale, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento non era prevista l'applicazione di sanzioni, ma di soli interessi moratori;

dato atto, invece, che nelle medesime discipline applicative, oltre che in quella relativa all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, erano già previste sanzioni e indennità in caso di abusivismo;

ritenuto, stante il regime applicativo delle sanzioni e delle indennità previste dalla Legge 160/2019, di disporre che le sanzioni e le indennità di cui al presente Regolamento siano applicate con riferimento alle violazioni accertate a seguito dell'esecutività del provvedimento di approvazione del presente Regolamento;

appurato che con l'adozione del Regolamento di disciplina definitiva dei canoni in esame si rende necessario procedere all'abrogazione:

1. del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione

- del servizio delle pubbliche affissioni, approvato, e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 02.11.1994 n. 157 e 22.11.2017 n. 149;
2. della deliberazione consiliare 27 febbraio 2019 n. 27, di approvazione delle tariffe in essere relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni;
 3. del Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 10.12.1998 n. 190 e 03.06.2020 n. 63, le cui tariffe sono contenute nel medesimo testo regolamentare;
 4. della deliberazione consiliare 02.12.2014 n. 95, di classificazione delle strade ai fini dell'applicazione del C.O.S.A.P., in quanto ora riproposta come Allegato B al nuovo testo regolamentare;
 5. del Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 28.06.2016 n. 89 e 20.11.2019 n. 181;
 6. della deliberazione giunta 24.10.2016 n. 178, di approvazione delle tariffe relative al canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 7. del Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione consiliare 28.01.2021 n. 18;

richiamato l'art. 1, comma 846 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che: «Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante»;

dato atto che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il servizio di pubbliche affissioni, risulta affidata, alla data del 31.12.2020, alla Soc. I.C.A. S.r.l., come da contratto di concessione n. 1.134 rep. di data 27 giugno 2019, in scadenza il 30 giugno 2024;

considerato che, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'Ente, con l'approvazione della disciplina provvisoria di applicazione dei canoni in parola è stata provvisoriamente affidata al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 819, lettera b) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (i.e. canone legato alla diffusione dei messaggi pubblicitari), nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla sua gestione, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato;

dato atto che, in esecuzione della disciplina definitiva di cui in oggetto, allo stesso concessionario Soc. I.C.A. S.r.l. verrà affidata la gestione del corrispondente canone patrimoniale, in continuità e in coerenza con le scelte gestionali operate con il contratto di concessione di data 27 giugno 2019 sopra meglio descritto;

considerato, altresì, che la gestione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 è effettuata direttamente dal Comune di Trento e che, conseguentemente, la gestione del canone patrimoniale di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (i.e. canone legato all'occupazione di suolo pubblico) continuerà ad essere effettuata secondo tale modalità;

richiamata la risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze prot. n. 58258/2020 di data 18 dicembre 2020 con la quale è confermata la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone, ovvero quella collegata all'occupazione di suolo pubblico e quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari;

dato atto che la proposta di introduzione di tale nuovo Regolamento è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali in data 29.03.2021 e dalla Commissione permanente dei Capigruppo in data 06.04.2021;

preso atto che, in data 06.04.2021, il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (parere n. 9/2021);

considerato, quanto al parere del Collegio dei Revisori, che l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., quando elenca i pareri dei Revisori, dispone testualmente «proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali» e che la fattispecie in oggetto non è un tributo bensì dei canoni di natura patrimoniale;

atteso tuttavia che, in ragione di un parere reso dal Ministero dell'Interno nel settembre 2014 in cui fra l'altro si dispone che il rilascio del parere dei Revisori è esteso a fattispecie «comprese le proposte degli atti di determinazione, riduzione, agevolazioni o esenzioni, delle aliquote o tariffe che, secondo la rispettiva previsione normativa, debbano essere adottati con regolamento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446», si è comunque ritenuto opportuno sottoporre le modifiche regolamentari al Collegio dei Revisori che hanno rilasciato il parere;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., dato che con l'esecutività del Regolamento è possibile far approvare le tariffe per l'anno 2021, da parte della Giunta comunale, in tempo utile per richiedere il pagamento dei canoni di cui al Regolamento in esame, in scadenza il 30 aprile 2021;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui all'articolo 1, commi

da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel testo che, corredato dai suoi allegati parte integrante "A" (Diffusione messaggi pubblicitari categoria speciale), "B" (Occupazione suolo pubblico classificazione delle strade) e "C" (Canone mercatale fasce tariffarie), costituisce l'Allegato n. 1 di questo provvedimento, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione; (*)

2. di disporre l'abrogazione:
 - a) del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato, e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 02.11.1994 n. 157 e 22.11.2017 n. 149;
 - b) della deliberazione consiliare 27.02.2019 n. 27 di approvazione delle tariffe in essere relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) del Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 10.12.1998 n. 190 e 03.06.2020 n. 63, le cui tariffe sono contenute nel medesimo testo regolamentare;
 - d) della deliberazione consiliare 02.12.2014 n. 95, di classificazione delle strade ai fini dell'applicazione del C.O.S.A.P., in quanto ora riproposta come Allegato B al nuovo testo regolamentare;
 - e) del Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 28.06.2016 n. 89 e 20.11.2019 n. 181;
 - f) della deliberazione giunta 24.10.2016 n. 178, di approvazione delle tariffe relative al canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - g) del Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione consiliare 28.01.2021 n. 18;
3. di dare atto che il citato Regolamento di cui al punto 1. del dispositivo ha efficacia dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

(*) Per errore materiale ai commi 4 e 5 dell'art. 70 dell'allegato Regolamento la locuzione "lettera a)" è da intendersi sostituita con la locuzione "lettera d)".

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160). APPROVAZIONE.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 39

Favorevoli: n. 26 i Consiglieri Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Carli, Casonato, Chilà, Dal Rì, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maschio, Maule, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 13 i Consiglieri Angeli, Bridi, Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Guastamacchia, Maestranzi, Merler, Piccoli, Saltori, Urbani, Zanetti C.

Trento, addì 14.04.2021

il Segretario generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 28 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160). APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 7 aprile 2021

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 28 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160). APPROVAZIONE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 07.04.2021